



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

CO₂ e corporate governance

**Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato
07.3661
del consigliere nazionale Markus Zemp del 4 ottobre 2007**

Berna, 8 febbraio 2012

Indice

Indice.....	1
Compendio	2
Glossario	3
1 Introduzione.....	4
1.1 Situazione iniziale.....	4
1.2 Mandato e contenuto del rapporto	4
1.3 Concetti	4
1.3.1 Corporate governance	4
1.3.2 Corporate social responsibility.....	4
2 Basi giuridiche nazionali e internazionali.....	5
2.1 Legge sul CO ₂	5
2.2 Corporate governance	5
2.2.1 Diritto della società anonima e diritto contabile.....	5
2.2.2 Direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance.....	6
2.2.3 Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.....	6
2.2.4 Principi dell'OCSE relativi alla corporate governance	6
2.2.5 Gran Bretagna e Francia	7
2.3 Corporate social responsibility.....	7
2.3.1 Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.....	7
2.3.2 Global Reporting Initiative	7
2.3.3 Global Framework for Climate Change Risk Disclosure	7
2.3.4 Norme ISO	8
2.3.5 EMAS.....	8
2.3.6 Carbon Disclosure Project.....	8
2.3.7 Sustainable Asset Management.....	9
2.4 Valutazione delle basi disponibili	9
3 Possibili soluzioni.....	9
3.1 Condizioni vincolanti	9
3.2 Rafforzare il carattere volontario	11
3.3 Effetti	12
4 Interventi con richieste analoghe	12
4.1 Postulato Walker (02.3698): Condizioni per un'economia socialmente responsabile 12	
4.2 Mozione Sommaruga (07.3863): Politica volontaria in materia di label sociali ed ecologici che favoriscono il commercio equo	12
4.3 Mozione Thorens Goumaz (09.3520): Impegno ambientale e sociale delle imprese: maggiore trasparenza e riconoscimento	13
4.4 Mozione Nussbaumer (10.3401): Integrare il rapporto di sostenibilità secondo la GRI nei regolamenti delle borse svizzere.....	13
5 Conclusioni	13

Compendio

Con il postulato presentato dall'ex consigliere nazionale Markus Zemp, il Consiglio federale è incaricato di valutare in che misura il gas serra CO₂ possa essere dichiarato parte integrante e vincolante della corporate governance e di illustrare i vantaggi e gli svantaggi di un'eventuale integrazione.

Le basi giuridiche vigenti per la corporate governance – il diritto della società anonima e il diritto contabile nonché la direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance, vincolante per le imprese quotate in borsa, emanata dalla SIX Swiss Exchange sulla base della legge sulle borse – non impongono la comunicazione di informazioni ambientali. Le imprese che in virtù della legge sul CO₂ sono esentate dal pagamento della tassa sul CO₂ e, come contropartita, si impegnano a limitare le proprie emissioni di CO₂, sottostanno invece all'obbligo di dichiarazione delle proprie emissioni di CO₂. Tuttavia, sono poche le imprese quotate in borsa ad essere esentate da questa tassa.

Il Consiglio federale ritiene poco opportuno adeguare le basi giuridiche esistenti in modo da rendere il CO₂ una parte integrante e vincolante della corporate governance. Visto il modesto influsso della corporate governance sulle emissioni di CO₂, prevale il principio costituzionale dell'economia di mercato libera, privata e concorrenziale come pure moderata negli interventi statali. Piuttosto, la politica climatica deve essere rafforzata a livello nazionale e internazionale in modo che la riduzione del CO₂ abbia elevata priorità a livello di investimenti.

Molto incoraggianti sono le basi esistenti della corporate social responsibility che contemplano informazioni sulle emissioni di CO₂, misure, rischi dei cambiamenti climatici e strategie per la loro gestione. Anche se la comunicazione dei dati avviene su base volontaria, per motivi di immagine, le imprese sono sempre più disposte a fornire tali informazioni. Ai fini della trasparenza e della comparabilità dei dati, è necessario adoperarsi per una standardizzazione. Si ha così la garanzia che le informazioni ambientali tengano adeguatamente conto di tutte le principali ripercussioni sull'ambiente nel corso dell'intero ciclo di vita di un prodotto. Nel quadro delle iniziative esistenti, il Consiglio federale è disposto a impegnarsi per realizzare l'armonizzazione.

Glossario

CDP	Carbon Disclosure Project
CG	Corporate governance
CSR	Corporate social responsibility
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme
ETS	Emission Trading Scheme (sistema di scambio di quote di emissioni)
GHG	Greenhouse Gas (gas serra)
GRI	Global Reporting Initiative
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
SAM	Sustainable Asset Management
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SIX Swiss Exchange	Borsa Svizzera
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
WBCSD	World Business Council for Sustainable Development
WRI	World Resources Institute

1 Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Con l'adozione del postulato «CO₂ e corporate governance» (07.3661), presentato il 4 ottobre 2007 dall'ex consigliere nazionale Markus Zemp, il Consiglio federale è stato incaricato di valutare se le emissioni di inquinanti possano essere dichiarate parte integrante della corporate governance (governo d'impresa). Il Consiglio federale è stato invitato a prendere posizione in merito, illustrando i vantaggi e gli svantaggi di un'inclusione obbligatoria e valutandone la fattibilità.

Il 27 febbraio 2008 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il Consiglio nazionale l'ha accolto l'8 settembre 2009.

1.2 Mandato e contenuto del rapporto

Dal titolo del postulato e dal dibattito in Consiglio nazionale scaturisce che l'obbligo di dichiarazione debba riguardare innanzitutto la politica climatica e quindi soprattutto le emissioni di CO₂. L'informazione mira ad aumentare la trasparenza per gli investitori, creando un vantaggio per le imprese svizzere.

Dopo una breve spiegazione dei concetti, al numero 2 è presentata una panoramica delle iniziative e degli standard più importanti a livello nazionale e internazionale vigenti in materia di corporate governance e comunicazione dei dati sulle emissioni di gas serra. Al numero 3 figurano alternative per l'attuazione concreta del postulato. Dopo una presentazione al numero 4 degli interventi parlamentari che trattano tematiche analoghe, al numero 5 sono infine presentate le conclusioni.

1.3 Concetti

1.3.1 Corporate governance

I principi della corporate governance (CG), cioè del governo d'impresa, comprendono sia disposizioni obbligatorie che facoltative e impongono al consiglio d'amministrazione e al consiglio direttivo di un'impresa una buona gestione della stessa. Tengono conto principalmente degli interessi degli azionisti e nel rispetto della capacità decisionale e dell'efficienza al livello più elevato dell'impresa, mirano alla trasparenza e a un equilibrio tra gestione e controllo¹. Talvolta, nella corporate governance sono contemplati anche i rapporti tra l'impresa e altri portatori d'interesse, quali ad esempio i creditori e i collaboratori.

La pubblicazione di informazioni concernenti l'impresa, in particolare lo stato del patrimonio, i ricavi e la situazione finanziaria, gli obiettivi d'impresa, i rapporti di proprietà, i fattori di rischio e le strutture della CG, riveste fondamentale importanza per la buona gestione di un'impresa.

1.3.2 Corporate social responsibility

La corporate social responsibility (CSR) ha una valenza più ampia e fa appello alla responsabilità sociale delle imprese, postulando senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente, dei dipendenti e di altri portatori d'interesse.

Le imprese confidano nella CSR per aumentare il loro successo. Come contributo da parte delle imprese allo sviluppo sostenibile può produrre effetti positivi anche sul marketing e la reputazione dell'impresa. Per questo, pur non avendo carattere obbligatorio, l'impegno sociale è interessante per molte imprese.

¹ Cfr. Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, economiesuisse, pag. 8.

2 Basi giuridiche nazionali e internazionali

2.1 Legge sul CO₂

In virtù della legge sul CO₂², a partire dal 2008 viene riscossa una tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili. Possono fare domanda d'esenzione dalla tassa sul CO₂ le imprese che si impegnano formalmente a limitare le proprie emissioni di CO₂ e a presentare un rapporto annuale all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) che documenti:

- l'andamento delle emissioni e dell'intensità di CO₂;
- i provvedimenti di limitazione delle emissioni di CO₂ adottati dalle imprese;
- altri provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi e la loro efficacia;
- eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti, corredati da una motivazione e dai provvedimenti correttivi previsti.

Le imprese sono tenute a comunicare soltanto le proprie emissioni di CO₂. Le emissioni indirette di CO₂, ovvero quelle generate dai fornitori oppure durante la lavorazione o il consumo, esulano dalla responsabilità dell'impresa e pertanto non le vengono attribuite. In questo modo si evitano i conteggi multipli.

Su 1000 imprese esentate dal pagamento della tassa sul CO₂, circa 450 partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni in Svizzera (ETS). A queste imprese vengono riconosciuti diritti di emissione in base agli obiettivi di limitazione concordati per il periodo 2008–2012. Ogni anno, le imprese devono annullare i diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni effettive di CO₂. I diritti di emissione sono gestiti in un registro nazionale³, consultabile pubblicamente. Per questo motivo sono note sia le quantità di diritti di emissione attribuite che le emissioni effettive di CO₂ che possono essere ricavate in base ai crediti di emissione annullati. Tuttavia, con l'attuale applicazione del registro, è possibile risalire alle singole imprese solo indirettamente, utilizzando il numero d'identificazione. Un accesso semplificato sarà valutato nell'ambito della politica climatica post 2012 e del conseguente adeguamento del regime del registro.

Le altre imprese esentate dal pagamento della tassa sul CO₂, all'incirca 550, che non partecipano all'ETS, sono ugualmente vincolate agli obiettivi di limitazione delle emissioni e all'obbligo di presentare un rapporto annuale. Tuttavia, i dati relativi alle emissioni non sono pubblicati. Generalmente, si tratta di imprese di piccole dimensioni che non sono quotate in borsa.

La legge sul CO₂ attualmente in vigore verrà presumibilmente sostituita nel 2013 da una nuova legge sul CO₂⁴ (revisione totale). La nuova legge non prevede cambiamenti riguardo all'obbligo di pubblicazione delle emissioni di CO₂.

2.2 Corporate governance

2.2.1 Diritto della società anonima e diritto contabile

Il diritto della società anonima e il diritto contabile sono disciplinati dal diritto delle obbligazioni e prevedono per le società anonime la pubblicazione dello stato del patrimonio e dei ricavi nell'ambito di una relazione annuale (art. 662 Codice delle obbligazioni, CO). La legislazione in materia è attualmente oggetto di revisione, tra l'altro per rafforzare i diritti agli azionisti. Il progetto di legge in quanto controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive» è stato completato in particolare per quel che riguarda le retribuzioni corrisposte ai quadri dirigenti superiori.⁵

Finora, la pubblicazione di informazioni sulle conseguenze dell'attività imprenditoriale per l'ambiente e il clima non è stata integrata nella legislazione.

² Legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (legge sul CO₂; RS 641.71)

³ www.national-registry.ch/?LANGUE=de (sito in tedesco, francese e inglese)

⁴ Testo sottoposto a referendum: FF 2012 109

⁵ Cfr. http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_aktienrechtsrevision.html

2.2.2 Direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance

La legge sulle borse⁶ affida alla borsa la competenza di emanare direttive sull'ammissione alla negoziazione e sul mantenimento della quotazione. Nel rispetto degli standard internazionali, queste prescrivono quali informazioni devono essere pubblicate affinché gli investitori possano valutare i titoli e chi li emette.

La direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance della SIX Swiss Exchange⁷, aggiornata nel 2008, prevede l'obbligo di dichiarare nei rapporti di gestione annuali delle imprese la struttura stessa dell'impresa e del capitale, gli organi e le retribuzioni, i diritti degli azionisti, i meccanismi di controllo e la politica dell'informazione. Tale direttiva si applica a tutte le imprese i cui diritti di partecipazione sono quotati alla SIX Swiss Exchange.⁸ Conformemente al principio del *comply or explain*, secondo il quale o ci si uniforma alle regole o si spiega la ragione di scelte diverse, occorre motivare caso per caso e in modo articolato le ragioni per cui determinate informazioni non sono rese note nel rapporto di gestione. La direttiva non contiene vincoli per la pubblicazione di criteri e indicatori ecologici. Nell'ambito della propria politica d'informazione di cui devono rendere conto secondo la direttiva, le imprese potrebbero però compiere sforzi in tal senso.

2.2.3 Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance

Lo Swiss Code of Best Practice (Swiss Code)⁹ di economiesuisse, aggiornato con aggiunte nel 2008, si basa sul principio dell'autoregolamentazione da parte degli ambienti interessati. Le sue raccomandazioni si rivolgono essenzialmente a società svizzere con azioni quotate in borsa.

Le norme di condotta contemplate in queste linee guida riguardano principalmente i compiti, la composizione, il metodo di lavoro del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, nonché raccomandazioni sui compensi dei loro membri. Per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la CG, lo Swiss Code rimanda alla direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance (cfr. n. 2.2.2). Neppure nello Swiss Code sono contemplati indicatori e criteri ecologici.

2.2.4 Principi dell'OCSE relativi alla corporate governance

I principi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativi alla corporate governance¹⁰, adottati nel 1999 e sottoposti a revisione nel 2004, fissano a livello mondiale lo standard di riferimento nel settore della CG. Per tenere conto delle peculiarità delle imprese con partecipazione statale, nel 2005 sono state pubblicate delle linee guida destinate esclusivamente al settore pubblico.¹¹ I principi dell'OCSE sono per i governi uno strumento di sostegno per definire la regolamentazione della CG applicata principalmente alle imprese quotate in borsa.

Dei principi che sono un orientamento per una buona gestione d'impresa traggono direttamente vantaggio anche le borse, gli investitori, le imprese e altre cerchie interessate.

I principi riguardano i diritti e il trattamento paritario degli azionisti, il ruolo dei diversi portatori d'interesse nella CG, la trasparenza e la pubblicazione come pure le responsabilità del consiglio di amministrazione.

⁶ Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM; RS 954.1, stato 1° settembre 2011), art. 8

⁷ Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance, 29.10.2008, www.six-exchange-regulation.com/admission_manual/06_15-DCG_de.pdf (disponibili in tedesco, francese e inglese)

⁸ Le società estere rientrano anche nel campo d'applicazione della direttiva se i diritti di partecipazione sono quotati alla Borsa svizzera, ma non nello Stato di appartenenza.

⁹ economiesuisse (2007): Swiss Code Of Best Practice For Corporate Governance, www.economiesuisse.ch/de/PDF%20Download%20Files/pospap_swiss-code_corp-govern_20080221_de.pdf.

¹⁰ OECD (2004): OECD-Grundsätze der Corporate Governance, www.oecd.org/dataoecd/57/19/32159487.pdf.

¹¹ OECD (2005): OECD-Leitsätze zu Corporate Governance in staatseigenen Unternehmen, <http://www.oecd.org/dataoecd/44/4/45885543.pdf>.

Le imprese sono invitate a pubblicare, oltre ai propri obiettivi aziendali, anche informazioni sui principi etici, sulle misure di politica ambientale e sull'impegno in altri settori politici¹².

2.2.5 Gran Bretagna e Francia

Il Companies Act britannico del 2006 impone alle imprese quotate in borsa di dichiarare nel rapporto di gestione le conseguenze ambientali dell'attività imprenditoriale oltre che la strategia ambientale e la relativa attuazione.

Anche in Francia, le imprese quotate in borsa devono pubblicare nei loro rapporti annuali i dati relativi agli effetti delle attività sull'ambiente, compresi i dati sulle emissioni di gas serra.

2.3 Corporate social responsibility

2.3.1 Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali

Le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali¹³, aggiornate nel maggio 2011, sono su scala mondiale tra i più importanti strumenti di promozione della gestione responsabile e sostenibile delle imprese. Esortano tra l'altro le imprese a rispettare in tutto il mondo determinati standard ambientali e sociali, anche laddove non siano imposti dal legislatore. Gli Stati contraenti¹⁴ promuovono l'applicazione delle direttive negli Stati dell'OCSE e nell'ambito delle attività internazionali delle imprese appartenenti agli Stati firmatari in Stati terzi. Atti contrari alle Linee guida possono essere denunciati presso i punti di contatto nazionali. I casi segnalati sono trattati nell'ambito di una procedura di dialogo ovvero di conciliazione con l'impresa interessata e la parte che ha segnalato la violazione. L'esito della procedura viene pubblicato in un rapporto finale a cura del punto di contatto nazionale. Per la Svizzera il punto di contatto nazionale ha sede presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nel settore Investimenti internazionali e imprese multinazionali.

Le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali raccomandano, oltre ad elevati requisiti di qualità per quanto concerne il reporting finanziario, anche una rendicontazione ambientale e sociale che riporti in particolare i dati sulle emissioni di gas serra.¹⁵ Grande importanza viene attribuita all'aspetto dell'economia sostenibile e dell'impronta ecologica.

2.3.2 Global Reporting Initiative

La *Global Reporting Initiative* (GRI), fondata nel 1997, è un'organizzazione di pubblica utilità che con la partecipazione attiva di una rete di aziende, organizzazioni per i diritti umani, organizzazioni ambientaliste, organizzazioni di lavoro e organizzazioni statali, nonché altri gruppi d'interesse, pubblica direttive che disciplinano l'elaborazione dei rapporti di sostenibilità. La direttiva contempla principi e indicatori cui attenersi per riportare, in modo trasparente e uniforme, le prestazioni ecologiche e quelle sociali tanto a livello dei singoli individui che della società nel suo insieme. Per quanto concerne i cambiamenti climatici, la direttiva contempla i seguenti indicatori:

- impatto finanziario dei cambiamenti climatici e relativi rischi e opportunità;
- emissioni di gas serra dirette e indirette;
- misure di riduzione delle emissioni di gas serra e relativi effetti.

2.3.3 Global Framework for Climate Change Risk Disclosure

Con la partecipazione del CDP e della GRI, un gruppo leader di investitori istituzionali ha pubblicato nel 2006 il *Global Framework for Climate Risk Disclosure* con cui si invitano le imprese a rendere note le seguenti informazioni sui cambiamenti climatici:

¹² Cfr. OECD-Grundsätze der Corporate Governance, Anmerkungen zu Grundsatz V.A.2, pag. 61.

¹³ OCSE (2011): OECD Guidelines for Multinational Enterprises, www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf.

¹⁴ Oltre ai Paesi membri dell'OCSE hanno aderito anche Egitto, Argentina, Brasile, Lettonia, Lituania, Marocco, Romania e Perù.

¹⁵ Cfr. OECD Guidelines for Multinational Enterprises, edition 2011, chapter III Disclosure, paragraph 4 e Commentary on Disclosure, paragraph 33.

- emissioni di gas serra passate e future;
- analisi strategica dei rischi climatici e della gestione dei gas serra;
- analisi dei rischi fisici dei cambiamenti climatici;
- analisi dei rischi in base alle prescrizioni normative che disciplinano i gas serra.

Con l'ausilio di rilevamenti standardizzati si persegue la valutazione dei rischi climatici e la comparabilità dell'esposizione al rischio delle diverse imprese. Le imprese ricevono un sostegno nell'elaborazione dei rapporti e sono esortate ad applicare questi standard nel quadro di rapporti già esistenti quali quello del CDP, della GRI o dei rapporti di gestione.

2.3.4 Norme ISO

L'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) ha pubblicato una serie di norme per il settore ambientale. La norma di gestione ambientale più nota (ISO 14001) impone alle imprese di adottare una politica ambientale attiva articolata in obiettivi, programmi e sistemi di gestione per migliorare continuamente le prestazioni ambientali. Le informazioni sulla gestione ambientale devono essere rese accessibili al pubblico. La gestione ambientale può contare anche su altre norme ISO, sulle guide per gli ecobilanci e sulla valutazione della prestazione ambientale. Per il rilevamento, la presentazione dei dati e la verifica dei gas serra esiste un'altra norma (ISO 14064) che si basa sul *Greenhouse Gas Protocol* (GHG Protocol). Questo standard elaborato dal *World Resources Institut* (WRI) e dal *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) rileva le emissioni di gas serra in tre cosiddetti *scopes*:

- *scope 1*: emissioni prodotte nella propria impresa;
- *scope 2*: emissioni generate indirettamente con l'acquisto di elettricità e di calore a distanza;
- *scope 3*: altre emissioni indirette generate da importazioni, prestazioni preliminari, trasporti, rifiuti, viaggi d'affari, tragitti casa – lavoro effettuati dai dipendenti.

La combinazione di queste categorie con la norma ISO indicante il processo ha una grande importanza ai fini della contabilità aziendale delle emissioni di gas serra.

Un'ulteriore guida è rappresentata da *Guidance on Social Responsibility* (ISO 26000), norma ISO del 2010 non certificabile, che integra i principi disponibili della responsabilità ecologica e sociale (ad es. norme di lavoro OIL, GRI) e contempla numerosi esempi di *best practice*.

2.3.5 EMAS

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (sigla EMAS dall'inglese *Eco-Management and Audit Scheme*)¹⁶ dell'Unione europea obbliga le aziende che vi aderiscono a presentare una dichiarazione ambientale in cui sono riportati dati riguardanti il consumo energetico e delle risorse, le emissioni, i rifiuti ecc. Il regolamento EMAS attribuisce una grande importanza alla responsabilità del settore economico nella gestione delle conseguenze ambientali dirette e indirette. In passato le proposte per un modello unico per la presentazione della dichiarazione ambientale erano fallite, essendo venuto meno un accordo circa la volontarietà o l'obbligatorietà del rapporto.

2.3.6 Carbon Disclosure Project

Il *Carbon Disclosure Project* (CDP)¹⁷ è un'organizzazione attiva a livello internazionale che persegue il miglioramento della trasparenza delle imprese per quanto concerne le emissioni di gas serra. Opera per conto di circa 550 investitori istituzionali che amministrano complessivamente un patrimonio di circa 71 000 miliardi di dollari USA, controllando così una parte importante delle imprese quotate in borsa con il maggiore fatturato su scala mondiale. Gli investitori, le imprese e i governi vengono così indotti a ridurre i rischi dei cambiamenti climatici.

¹⁶ Sito Internet dell'EMAS: <http://www.emas.de/home/>

¹⁷ Sito Internet del CDP: www.cdproject.net

In tutto il mondo, alle principali imprese quotate in borsa viene recapitato ogni anno un questionario standardizzato. Questo strumento consente di rilevare, per più di 3000 imprese, informazioni concernenti i vantaggi e i rischi dei cambiamenti climatici, le emissioni di CO₂ e le più importanti strategie climatiche. Il CDP dispone della più grande banca mondiale di dati climatici delle imprese. I dati resi noti dalle imprese e i rapporti annuali del CDP sono accessibili al pubblico.

In Svizzera, il questionario viene spedito alle 100 principali imprese quotate nella Borsa svizzera. Con un tasso di risposta del 58 per cento nel 2010, la Svizzera è lontana dalla media internazionale dell'80 per cento. Delle 13 imprese che partecipano allo scambio di quote di emissioni di CO₂ solo dieci hanno compilato il questionario.

2.3.7 Sustainable Asset Management

La *Sustainable Asset Management* (SAM)¹⁸ fondata nel 1995 e avente sede principale a Zurigo, è una società indipendente di amministrazione di patrimoni specializzatasi negli investimenti sostenibili. Oggi la SAM è uno dei gruppi leader del settore a livello mondiale e può contare su una rete globale. Tra la clientela si annoverano banche, istituti assicurativi, casse pensioni, fondazioni e clienti privati.

Partendo dalla convinzione che le imprese con una gestione ecologicamente sostenibile conseguano risultati migliori, la SAM analizza sistematicamente i loro fattori di successo offrendo agli investitori non soltanto trasparenza, ma anche rendimenti interessanti in condizioni di elevata sicurezza. In collaborazione con Dow Jones, la SAM ha sviluppato i *Dow Jones Sustainability Indexes*, indici globali che misurano le performance finanziarie delle imprese che nel loro ramo assumono una posizione leader sul mercato per quanto concerne i risultati a livello di sostenibilità. La strategia climatica dell'impresa è uno dei criteri di valutazione.

2.4 Valutazione delle basi disponibili

La direttiva della SIX Swiss Exchange concernente le informazioni relative alla corporate governance pur essendo vincolante per le imprese quotate in questa borsa, non esige la pubblicazione di informazioni sulle emissioni di CO₂ o sugli indicatori climatici. La legislazione svizzera sul clima è incentrata sulle emissioni di CO₂, ma impone soltanto alle imprese esentate dal pagamento della tassa sul CO₂ di comunicare i dati relativi al consumo energetico e alle emissioni di CO₂. Soltanto i dati concernenti le imprese che partecipano anche allo scambio di quote di emissioni sono accessibili al pubblico.

Le diverse iniziative nazionali e internazionali che riguardano la pubblicazione di dati sulle emissioni di CO₂ e altri indicatori climatici si caratterizzano per l'elevato grado di volontarietà. Non essendo vincolanti per le imprese, non soddisfano le richieste del postulato.

Tra le iniziative di CSR, soltanto le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali prevedono un meccanismo di controllo la cui esecuzione incombe ai punti di contatto nazionali in collaborazione con i servizi federali competenti. Gli altri strumenti di cui dispone la CSR e le altre iniziative si richiamano ai vantaggi della pubblicazione dei dati e fanno leva sulla pressione sociale ovvero sulla possibile perdita in termini di reputazione in caso di mancata adesione.

3 Possibili soluzioni

3.1 Condizioni vincolanti

Affinché le emissioni di CO₂ possano diventare una componente obbligatoria della CG come richiesto dall'autore del postulato, sarebbe necessario introdurre per le imprese un obbligo in tal senso. Le basi legali esistenti non sono sufficienti e dovrebbero essere adeguate.

- La direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance della Borsa svizzera (cfr. n. 2.2.2), che ai fini del mantenimento della quotazione alla SIX

¹⁸ Sito Internet della SAM: www.sam-group.com

Swiss Exchange postula requisiti obbligatori nei rapporti delle imprese, dovrebbe essere integrata con disposizioni che prevedono l'obbligo di pubblicare dati sul CO₂. Affinché a vantaggio degli investitori si crei il beneficio auspicato, dovrebbero essere individuati indicatori idonei a rendere possibile il raffronto tra diverse imprese sulla base delle emissioni di gas serra e della strategia climatica dell'impresa. Nella scelta occorrerebbe inoltre tenere conto degli standard internazionali per evitare che la Borsa svizzera sia penalizzata. L'emanazione dei regolamenti rientra nella sfera di competenza della Borsa.

- Se la decisione di ampliare i requisiti non dovesse essere demandata alle borse, sarebbe necessario modificare la legge sulle borse (art. 8 LBVM) in modo da rendere la pubblicazione dei dati relativi alle emissioni di CO₂ un requisito minimo dei regolamenti. Tuttavia, in questo modo verrebbe meno il principio dell'autoregolamentazione.
- In alternativa, le disposizioni del diritto della società anonima (art. 620 ss. CO) o nel futuro diritto contabile (art. 957 segg., CO) potrebbero essere integrate con requisiti aggiuntivi, ad esempio, si potrebbe prevedere la pubblicazione di questi dati sotto forma di allegato al rapporto di gestione. I requisiti non dovrebbero necessariamente limitarsi alle società anonime, ma potrebbero includere anche altre forme di società. Il principio fondamentale della contabilità finanziaria, il *true and fair view*, cioè la presentazione di un quadro fedele della situazione economica, può essere applicato anche alla rendicontazione ambientale.¹⁹ Ciò significa peraltro che le informazioni ambientali dovrebbero tenere conto adeguatamente di tutte le principali ripercussioni di un prodotto sull'ambiente nel corso dell'intero suo ciclo di vita. Nei recenti dibattiti delle Camere federali sul controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive» la proposta di minoranza di integrare il rapporto di sostenibilità nel diritto contabile è stata chiaramente respinta²⁰.
- Conformemente all'articolo 43a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)²¹ il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione, su base volontaria, di sistemi di marchi ecologici e di gestione e controllo ambientali. Il Consiglio federale ha sinora rinunciato a concretizzare i requisiti, limitandosi a sostenere gli sforzi dell'economia privata con provvedimenti volti al coordinamento, alla comunicazione e alla formazione. Anche in caso di concretizzazione, l'introduzione della gestione ambientale resterebbe facoltativa.
- Conformemente all'articolo 46 LPAmb, l'UFAM gestisce il registro svizzero delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze di inquinanti (SwissPRTR)²² in cui sono censite le aziende che emettono sostanze inquinanti in quantità molto elevate. Si tratta di una fonte di informazioni sulla situazione ambientale importante per la collettività. Seguendo questo modello, potrebbero essere rilevate anche le informazioni sulle emissioni di CO₂. In senso stretto, però, le emissioni di gas serra non rientrano nel campo d'applicazione della LPAmb che disciplina gli inquinamenti atmosferici, il rumore, i rifiuti, le vibrazioni, le sostanze, gli organismi. I gas serra sono disciplinati nella legge sul CO₂.
- La legge sul CO₂ è stata oggetto di una revisione totale con lo scopo di stabilire nuovi obiettivi di riduzione e nuovi provvedimenti entro il 2020. Il nuovo testo, che entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2013 abrogando l'omonima legge vigente, è stato approvato dalle Camere federali nella votazione finale il 23 dicembre 2011. In futuro, non si dovranno considerare solo le emissioni di CO₂ attribuite al consumo di energia, ma tutti i gas serra rilevanti a livello internazionale emessi in Svizzera. La legge trasferisce al Consiglio federale la competenza di integrare obbligatoriamente nel

¹⁹ UFAM (2011): Qualitätsanforderungen an Umweltinformationen (criteri di qualità applicabili alle informazioni ambientali), disponibile in tedesco (versione integrale) e in francese e inglese (sintesi) (http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01623/index.html?lang=de&show_kat=/publikationen)

²⁰ Cfr. Boll. Uff. 2010 N 1385

²¹ Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01)

²² Cfr. www.bafu.admin.ch/swissprtr

sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) le imprese che presentano un determinato volume di emissioni. Su richiesta, gli emettitori di medie dimensioni potranno partecipare anch'essi all'ETS e saranno esentati dalla tassa sul CO₂. L'esenzione continuerà ad essere garantita anche alle imprese più piccole che consumano molta energia se si impegnano a limitare le emissioni di gas serra. Ogni anno, le imprese che partecipano allo scambio di quote di emissioni e le imprese esentate dovranno presentare alla Confederazione un rapporto sull'andamento delle emissioni di gas serra prodotte. L'accessibilità di queste informazioni sarà retta dalla legge sulla trasparenza. Oltre a svolgere attività di monitoraggio delle emissioni, le imprese integrate nel sistema ETS terranno un conto nel Registro nazionale, accessibile pubblicamente. È allo studio un accesso semplificato che potrà diventare operativo con la nuova applicazione del registro a partire dal 2013. Nel disegno di legge non è previsto l'obbligo generale di pubblicazione dei dati relativi alle emissioni di gas serra; infatti, questo non sarebbe proporzionato.

3.2 Rafforzare il carattere volontario

Studi e iniziative come quelle della SAM (cfr. n. 2.3.7) dimostrano che le imprese sostenibili hanno a lungo termine un migliore risultato economico. Una regolamentazione statale non è necessaria se le forze del mercato si muovono nella direzione auspicata. Tuttavia, le condizioni generali dovrebbero eventualmente essere formulate in modo tale che i gruppi d'interesse, al fine di una migliore trasparenza del mercato, possano avere accesso alle informazioni e che queste siano elaborate in modo unitario, rendendo possibile la comparazione.

La maggior parte delle iniziative di CSR soddisfa la richiesta del postulato di rendere accessibili per gli investitori le informazioni sulle emissioni di CO₂ prodotte da un'impresa. Molte sono di respiro più ampio e richiedono anche informazioni sui gas serra prodotti in altri punti della catena di creazione di valore aggiunto. Rilevare anche le emissioni indirette mediante analisi del ciclo di vita²³ è sicuramente auspicabile, ma anche complesso e oneroso, poiché, ad esempio, i dati dei fornitori esteri sono difficilmente recuperabili. Conformemente all'obbligo giuridico vigente, che poggia sulla legge sul CO₂, soltanto le emissioni di gas serra prodotte dall'impresa in questione sono rilevanti. Il vantaggio di questa restrizione consiste nell'evitare di conteggiare più volte le stesse emissioni. Il *GHG Protocol* (cfr. n. 2.3.4) risolve il problema dichiarando separatamente i diversi *scopes*.

Le emissioni di CO₂ non bastano da sole a fornire agli investitori un profilo completo del rischio legato ai cambiamenti climatici. Per questo, gli standard più accurati come quelli della GRI e del CDP (cfr. n. 2.3.2 e 2.3.6) esigono anche informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici e della politica climatica, nonché sulla strategia d'impresa nella gestione di questi rischi.

Affinché le informazioni delle imprese possano essere confrontate, occorrerebbe uniformare non soltanto i dati da pubblicare, ma anche la modalità di rilevamento e la loro qualità e riferirsi a uno standard internazionale come la norma ISO (cfr. n. 2.3.4.). Considerati gli sforzi intrapresi a livello internazionale per creare un'armonizzazione, il Consiglio federale non ritiene opportuno sviluppare un proprio standard. Piuttosto occorre promuovere iniziative che perseguono un reporting dall'approccio il più possibile integrale in cui siano contemplati i temi ecologici e sociali, come avviene per la GRI (cfr. n. 2.3.2). In particolare non bisogna perdere di vista la loro compatibilità con le PMI.

In vista della Conferenza dell'ONU Rio+20 del giugno 2012 si è costituita la *Corporate Sustainability Reporting Coalition* (CSRC) formata da istituti finanziari, organizzazioni non governative e investitori professionisti. Questi attori chiedono l'armonizzazione dei rapporti

²³ Quantis, Carbotech e ESU-services offrono alle imprese analisi del ciclo di vita. L'ordinanza sull'ecobilancio dei carburanti (OECarb; RS 641.611.21) esige per i biocarburanti l'analisi dell'intero ciclo di vita. Nell'effettuazione del bilancio delle emissioni di gas serra ci si basa in particolare sulla banca dati ecologica della centraleecoinvent (www.ecoinvent.ch) e sul metodo della scarsità ecologica (descritto in UFAM, *Ökobilanzen: Methoden der ökologischen Knappheit – Ökofaktoren 2006*, Umwelt-Wissen n. 0906, Berna 2008, pubblicazione disponibile in tedesco e in inglese).

GHG. Nell'ambito dell'OCSE è stato lanciato il progetto «Corporate Climate Change Reporting: Towards consistent and targeted schemes» con cui si vuole affrontare questa problematica. I risultati saranno presentati durante la Conferenza dell'ONU Rio+20 nel giugno del 2012.

3.3 Effetti

Nella scelta degli indicatori rilevanti per il clima contemplati nei rapporti di gestione, quanta più accortezza si usa tanto più elevata è la trasparenza per gli investitori. Grazie alla maggiore trasparenza, i medesimi potrebbero valutare meglio le opportunità e i rischi collegati ai cambiamenti climatici e chiedere un adeguamento dei premi per il rischio.

Oltre ai vantaggi per gli investitori, l'ex consigliere nazionale Zemp si attende anche un vantaggio concorrenziale per le imprese svizzere sul mercato finanziario. Non c'è certezza che rispetto alle imprese concorrenti straniere le imprese svizzere producano, in generale, limitando in misura maggiore le emissioni di CO₂. Quindi, non è neppure certo che attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati possano beneficiare di vantaggi concorrenziali. Già oggi le imprese all'avanguardia e a bassa emissione di CO₂ sono interessate a rendere noti i propri sforzi. Invece, per le imprese con una emissione di CO₂ più elevata, l'obbligo di pubblicazione dei dati risulterebbe piuttosto penalizzante.

Tra le imprese quotate nella Borsa svizzera, soltanto poche sono tenute a presentare il bilancio delle proprie emissioni di CO₂. Non è affatto sicuro che per effetto dell'obbligo di pubblicazione si consegua davvero un miglioramento del bilancio di CO₂ in Svizzera. Da un lato, tra le imprese svizzere a bassa intensità di CO₂ soltanto poche sono quotate in borsa, dall'altro, le imprese a elevata intensità energetica che producono molte emissioni sono assoggettate all'obbligo nel quadro della legge sul CO₂. Un obbligo generale di pubblicazione dei dati significherebbe per le imprese interessate un onere supplementare, la cui entità dipende dalla tipologia dell'informazione richiesta. D'altra parte, il rilevamento degli indicatori climatici, sistematico e gestito dall'impresa, è per le imprese anche un'opportunità per agire con tempestività e attuare le misure necessarie. La diminuzione del consumo di energia e delle emissioni di CO₂ riduce non soltanto i costi d'esercizio, ma anche l'esposizione nei confronti della volatilità dei mercati, in particolare dei prezzi dell'energia.

4 Interventi con richieste analoghe

4.1 Postulato Walker (02.3698): Condizioni per un'economia socialmente responsabile

Il postulato dell'ex consigliere nazionale Felix Walker, adottato il 21 marzo 2003, chiede al Consiglio federale di verificare, oltre all'autoregolamentazione ritenuta prioritaria, anche provvedimenti di politica economica in grado di creare la fiducia, con i quali si potrebbe contribuire a una gestione delle imprese socialmente accettabile e sostenibile. Il rapporto del Consiglio federale del 25 giugno 2008 stabilisce che la regolamentazione statale e l'autoregolamentazione del settore privato si completano e si influenzano vicendevolmente. Il Consiglio federale intende continuare a sviluppare le condizioni quadro avvalendosi degli strumenti disponibili.

4.2 Mozione Sommaruga (07.3863): Politica volontaria in materia di label sociali ed ecologici che favoriscono il commercio equo

Il consigliere nazionale Carlo Sommaruga chiede nella sua mozione una strategia globale in materia sociale e ambientale che preveda anche un sistema di auditing e di certificazione secondo i principi della buona gestione d'impresa, dello sviluppo sostenibile e del commercio equo.

Il 7 marzo 2008 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione, raccomandando tuttavia di rafforzare gli strumenti disponibili, come ad esempio gli standard ISO e, conformemente agli accordi internazionali, di impegnarsi per l'armonizzazione delle esigenze minime. Il Consiglio nazionale ha respinto la mozione il 9 dicembre 2009.

4.3 Mozione Thorens Goumaz (09.3520): Impegno ambientale e sociale delle imprese: maggiore trasparenza e riconoscimento

La mozione depositata il 9 giugno 2009 dalla consigliera nazionale Adèle Thorens Goumaz chiede che le società quotate in borsa siano tenute a fornire un rendiconto annuale sull'impatto sociale e ambientale delle loro attività nel quadro del rapporto di gestione presentato agli azionisti, secondo il modello delle direttive della *Global Reporting Initiative* (GRI, cfr. n. 2.3.2). Nella sua risposta, il Consiglio federale fa presente le diverse iniziative nazionali e internazionali e l'interesse delle stesse imprese a riferire queste informazioni e non ravvisa alcuna necessità di intervento a livello legislativo. Benché la mozione sia stata tolta di ruolo il 17 giugno 2011, dopo che per due anni era stata pendente, le richieste in essa contenute sono state discusse nel quadro del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive», più precisamente di una proposta di minoranza, ma non hanno ottenuto la maggioranza.

4.4 Mozione Nussbaumer (10.3401): Integrare il rapporto di sostenibilità secondo la GRI nei regolamenti delle borse svizzere

La mozione del consigliere nazionale Eric Nussbaumer, depositata il 9 giugno 2010 e non ancora trattata nel Consiglio nazionale, chiede di completare i regolamenti delle borse svizzere cosicché a partire dal 2015 le imprese quotate nelle borse svizzere siano obbligate alla trasparenza in materia di sostenibilità. La rendicontazione deve basarsi sulla GRI (cfr. n. 2.3.2).

Nella sua risposta il Consiglio federale ha ribadito il principio fondamentale dell'autodisciplina delle borse conformemente alla legge sulle borse e il 25 agosto 2010 ha chiesto di respingere la mozione. La FINMA approva la regolamentazione e segue gli sviluppi internazionali degli standard dei rendiconti. Nell'ambito di questo monitoraggio il Consiglio federale è pronto a verificare se la GRI possa essere un'integrazione ragionevole e auspicata.

5 Conclusioni

Il presente rapporto illustra le basi nazionali e internazionali e gli standard esistenti cui le imprese possono fare riferimento per comunicare le informazioni rilevanti per il clima. Nelle basi giuridiche vigenti che disciplinano la corporate governance, nella direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance della Borsa svizzera come pure nel diritto della società anonima e nel diritto contabile, non sono contemplati i criteri ecologici. Pertanto questi strumenti sono poco idonei se si vuole rendere obbligatoria l'integrazione dei dati sulle emissioni di CO₂ nei rapporti. Inoltre, sostanzialmente, vige l'autoregolamentazione della borsa ribadita in passato dal Consiglio federale e dal Parlamento. Le condizioni vincolanti sono anche contrarie allo spirito di iniziative come lo Swiss Code che attribuisce alle imprese un grande margine d'azione.

La Costituzione federale tutela il principio dell'economia di mercato libera, privata e orientata alla concorrenza (art. 94 cpv. 1 e 2 Cost.). Per questo motivo, in passato, il Consiglio federale ha sempre respinto interventi parlamentari dello stesso tenore. Un intervento da parte dello Stato è difficilmente giustificabile se è incerto il vantaggio in termini di protezione del clima. Per questo motivo il Consiglio federale vuole continuare a puntare sulle forze di mercato che indirizzano gli investimenti verso imprese emergenti. Inoltre, sulla base di considerazioni relative al rapporto costi/benefici, raccomanda di rinunciare a una regolamentazione vincolante che preveda la pubblicazione di dati sulle emissioni di CO₂ quale elemento aggiuntivo della corporate governance.

Pur non essendo vincolanti, le iniziative della corporate social responsibility si prestano però meglio alla comunicazione di informazioni supplementari utili per gli investitori. Il Consiglio federale ritiene molto più idonea l'armonizzazione internazionale che migliorerebbe la trasparenza del mercato e fungerebbe da misura a favore di un'«economia verde». Esso è disposto a continuare a sostenere simili iniziative, collaborando con l'economia privata e le associazioni ambientaliste, e ad adoperarsi per l'armonizzazione. In relazione all'«economia verde» ci sono attualmente, ad esempio da parte dell'OCSE o dell'UNCTAD, iniziative tese a

rafforzare lo strumento dei rapporti ambientali e climatici. In generale, il Consiglio federale reputa che sia necessario rafforzare in particolare le iniziative che perseguono un reporting dall'approccio possibilmente integrale in cui le tematiche ambientali e sociali sono prese in considerazione in egual misura.

Il numero delle imprese che pubblicano, solitamente in un apposito rapporto sulla sostenibilità, informazioni sugli indicatori rilevanti in termini di emissioni di CO₂ è in continua crescita. I motivi che spingono a ridurre le emissioni di CO₂ e a documentare le misure adottate sono molteplici, come è emerso da un sondaggio dell'OCSE²⁴ del 2010. Maggiormente citati sono la riduzione dei costi energetici e la tutela dell'immagine seguiti da regolamentazioni esistenti e future di politica climatica. Meno importanti risultano invece essere le esigenze manifestate dagli azionisti o l'accesso al mercato finanziario.

È probabile che una politica climatica efficace abbia maggiore effetto sul comportamento degli investitori che non i segnali per il mercato dei capitali che scaturiscono da un obbligo di dichiarazione degli indicatori rilevanti per le emissioni di CO₂. Per ragioni di ordine concorrenziale è importante che gli sforzi volti a ridurre i gas serra siano intrapresi su scala mondiale. Al riguardo la Conferenza di Durban sul clima ha segnato un passo decisivo: in futuro tutti gli Stati verranno integrati in un regime climatico vincolante a livello internazionale.

²⁴ OCSE (2010): Transition to a low-carbon economy: public goals and corporate practices